

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3217

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2004

—————

Nuove disposizioni in materia di controversie di lavoro

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, al comma 17 ha previsto l'attribuzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, delle controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal medesimo decreto n. 80, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, stabilendo, altresì, che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fissando la proposizione delle stesse, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Successivamente, l'articolo 69 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», al comma 7 ha disposto: «Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000».

Tale ultima previsione, secondo un primo orientamento dei giudici di merito (vedi ad esempio l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 23 gennaio 2003) ha rein-

trodotto la possibilità di far valere i diritti da cui il dipendente delle pubbliche amministrazioni era decaduto per inosservanza del termine del 15 settembre 2000, con azione dinanzi al giudice ordinario.

Il menzionato comma 7 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è stato ritenuto dalla Corte d'appello di Catanzaro non conforme al dettato costituzionale (ed in particolare all'articolo 76) per eccesso di delega, fermo restando che «l'eventuale eliminazione della disposizione (articolo 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001) indicata come illegittima potrebbe comportare una compressione dei diritti fondamentali del lavoratore o di quelli della difesa del cittadino».

La Corte di cassazione, sezioni unite, in data 7 marzo 2003, n. 3512/03, nonostante il parere contrario del Procuratore Generale, ha ritenuto che l'articolo 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, pur usando una diversa formulazione («... qualora siano state proposte») rispetto a quella presente nell'articolo 45, comma 17 del decreto legislativo n. 80 del 1998 («... e debbono essere proposte»), ha mantenuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie in materia di pubblico impiego introdotte successivamente al decreto legislativo n. 80 del 1998, ma attinenti al pubblico impiego introdotte anteriormente al 30 giugno 1998.

Tale interpretazione rende, quindi, quanto mai opportuno, anzi necessario l'intervento normativo che si propone, onde consentire ai dipendenti pubblici che non hanno introdotto dinanzi al giudice amministrativo alcuna controversia entro il 15 settembre 2000, ovvero che l'hanno introdotta dinanzi al giudice ordinario, per diritti maturati ante-

riormente al 30 giugno 1998, di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

L'opportunità, o meglio la necessità, di consentire a tali lavoratori di non incorrere una decadenza sostanziale per non aver esercitato il diritto d'azione dinanzi al giudice amministrativo entro il 15 settembre 2000, trova il suo fondamento nella circostanza che un impiegato pubblico, pur avendo, negli anni, richiesto, anche ripetutamente, il riconoscimento dei propri diritti, così interrompendo il decorso del termine prescrizione, possa non essersi determinato, per varie ragioni a promuovere alcun giudizio, in attesa, magari, di un'evoluzione positiva della propria vicenda.

In ipotesi del genere è evidente che la sanzione della decadenza sostanziale non è equa ed anzi è fortemente lesiva e neppure giustificata dall'esigenza di disciplinare il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.

Detta decadenza anzi appare di dubbia costituzionalità (dubbi certamente non fugati nè dalla sentenza n. 184/2002 che ha dichiarato l'inammissibilità della questione sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia che aveva omesso di valutare l'intervenuta riformulazione della norma, nè dall'ordinanza n. 214 del 5-6 luglio 2004 con cui la Corte costituzionale si è limitata a dichiarare l'inammissibilità della questione che avrebbe dovuto essere sollevata dal giudice amministrativo e non dal giudice ordinario), tant'è che sulla relativa questione sollevata dal TAR di Reggio Calabria con ordinanza n. 241/04 la Corte non si è ancora pronunciata.

L'articolo 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 appare di dubbia costituzionalità anche sotto il diverso profilo di aver attribuito la giurisdizione al giudice amministrativo relativamente ai rapporti di impiego pubblico anteriori al 30 giugno 1998, mentre lo stesso decreto legislativo ha attribuito, per i rapporti successivi, la giurisdizione al giudice ordinario (la stessa Corte co-

stituzionale, con una recente pronuncia, la n. 204 del 2004 ha invece ritenuto illegittime quelle norme del decreto legislativo n. 80 del 1998 che sottraevano alla competenza del giudice ordinario, «che è il Giudice dei diritti con cognizione generale illimitata ... di contro alla tendenziale residualità della cognizione sui diritti affidata al Giudice amministrativo» interi «blocchi di materie».

Un'altra considerazione rafforza la necessità di intervenire onde evitare ai pubblici dipendenti interessati la perdita definitiva di diritti economici maturati anteriormente al 30 giugno 1998, diritti per i quali l'impiegato ha interrotto la prescrizione e per i quali sia intervenuto un riconoscimento del debito da parte della pubblica amministrazione.

In sostanza, ove il pubblico dipendente decida di proporre azione giudiziaria, per diritti maturati al 30 giugno 1998, soltanto in presenza di un riconoscimento del debito intervenuto a ridosso o addirittura successivamente al 15 dicembre 2000, non avrebbe più alcuna possibilità di tutelare giudiziariamente i propri diritti.

Va infine segnalata la disparità di trattamento per i pubblici dipendenti che non avendo fatto valere i propri diritti dinanzi al giudice amministrativo entro il 15 settembre 2000, tali diritti avrebbero irrimediabilmente perso, rispetto ai titolari del diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima, che pur non avendo esercitato dinanzi al giudice ordinario il loro diritto entro il 15 settembre 2000 potrebbero sempre e comunque esercitare tali diritti dinanzi al giudice amministrativo con l'unica preoccupazione di aver evitato la prescrizione.

Per i motivi suesposti, si auspica una sollecita approvazione del disegno di legge che si propone e ciò anche per evitare che un'eventuale pronuncia di illegittimità da parte della Corte costituzionale intervenga quando ormai i pubblici dipendenti avranno già irrimediabilmente perso i propri diritti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, sempre che le stesse non siano state proposte entro il 15 settembre 2000 dinanzi al giudice amministrativo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai processi pendenti davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.